



CITTA' DI TRICASE

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

Ordinanza N. 71 del 04/06/2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA SVOLTE NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ.

IL SINDACO

Considerato che:

- l'OMS ha dichiarato, in data 30.1.2020, che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarando, successivamente, la sussistenza di una pandemia;
- l'Amministrazione Comunale sta ponendo in essere tutte le possibili azioni tese a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, connesso al rischio epidemiologico da COVID-19;
- il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8.03.2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 che estendeva l'emergenza da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha previsto la chiusura dei mercati, la sospensione delle

attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione degli esercizi di vicinato nonché delle medie e grandi strutture dirette alla sola vendita di generi alimentari;

- il D.L. 8.03.2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;
- il D.L. 9 marzo 2020, n.11 recante “Misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 marzo 2020;
- il DPCM 22.03.2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 1.04.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio” che all'art.1 stabilisce “l'efficacia delle disposizioni dei DDPPCCMM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;
- il DPCM del 26/04/2020 che, all'art. 1 lett. z), ha confermato la chiusura dei mercati;
- il D.L. 16.05.2020, n. 33 “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 17/05/2020 che, all'art. 1 lett. dd) consente, a far data dal 18/05/2020, lo svolgimento delle attività commerciali economiche al dettaglio, a condizione che vengano adottati specifici protocolli su base regionale;
- l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto “DPCM 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive”, con cui sono state adottate specifiche linee guida per il settore del commercio al dettaglio e, nello specifico, per il commercio su area pubblica;
- le Ordinanze Sindacali n. 50 del 05/05/2020 e n. 66 del 25/05/2020 con cui si è proceduto alla riapertura del settore alimentare del mercato settimanale;

CHE l'attuale decorso della situazione epidemiologica all'interno del territorio comunale, unitamente alla necessità avvertita a tutti i livelli di procedere ad una progressiva ripresa delle attività consentite, sancite da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, inducono ad una diversa valutazione della situazione esistente, in particolare per quanto concerne lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche nei mercati all'aperto;

PRESO ATTO della nota prot. 6625 n. del 18/05/2020 a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, nonché degli allegati alla stessa;

VALUTATO, comunque, che una riapertura del mercato secondo le modalità riferibili allo stato di fatto esistente prima dell'emergenza epidemiologica, potrebbe determinare una situazione di assembramento di difficile gestione, dovendosi pertanto considerare il presente provvedimento, stante le vigenti disposizioni regionali, quale atto dovuto teso alla riorganizzazione dell'area mercatale esistente, tenendo nella massima considerazione la tutela del bene primario della salute della cittadinanza;

VALUTATA positivamente la sperimentazione già condotta con le Ordinanze Sindacali n. 50 del 05/05/2020 e n. 66 del 25/05/2020 per il tramite delle quali si è proceduto ad una differente collocazione della parte alimentare dell'area mercatale nella zona contermina all'attuale delimitata dalla Via Partigiani Tricasini e Via 2 Giugno individuandosi, all'uopo, n. 37 posteggi ed ammettendo alla frequenza i commercianti di generi alimentari, i produttori agricoli e coloro i quali agli stessi assimilati titolari di posteggio nonché spuntisti con maggiore anzianità del medesimo settore;

TENUTO CONTO delle "Linee Guida" allegate all'Ordinanza Regionale n. 237/2020 ove è demandato ai Comuni l'adozione di provvedimenti atti a garantire, anche in considerazione dei contesti urbani, che si eviti il sovraffollamento dell'area mercatale anche attraverso la possibilità di ampliare l'area stessa, ampliamento già realizzato con la nuova collocazione del settore alimentare che consente, peraltro, di impedire fisicamente la commistione tra banchi alimentari e non alimentari, misura organizzativa già considerata dalla Regione Puglia con Ordinanza n. 235 del 14/05/2020 e che si ritiene di adottare quale buona prassi;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla conferma della differente collocazione della parte alimentare dell'area mercatale nella zona contermina all'attuale delimitata dalla Via Partigiani Tricasini e Via 2 Giugno (planimetria in allegato sub. 1) nonché ad una differente sistemazione e razionalizzazione degli stalli afferenti al settore non alimentare al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale, individuando, all'uopo, n. 174 posteggi (aventi misura pari a metri 5 per metri 9, come da planimetria in allegato sub. 2) ed ammettendo alla frequenza di quest'ultima area i titolari di posteggio nonché gli spuntisti con maggiore anzianità del settore non alimentare;

DATO ATTO CHE, stante la necessaria razionalizzazione, l'assegnazione dei posteggi, previa redazione di un verbale delle operazioni compiute e rilascio di apposita autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, sarà effettuata a cura dell'Ufficio SUAP sulla base del criterio della maggiore anzianità di licenza previa convocazione dei titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciate dal Comune di Tricase e che i posteggi eventualmente non occupati saranno assegnati a cura dell'Ufficio di Polizia Locale con i criteri della spunta previsti dalla vigente normativa regionale;

TENUTO conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" nonché del vigente "Documento strategico del commercio", adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015, ove viene espressamente previsto che la zona di svolgimento del mercato settimanale insiste nel Corso Giulio Cesare, nella Via Aldo Moro e nelle aree contermini;

DATO ATTO che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, durante lo svolgimento del mercato settimanale dovranno provvedere scrupolosamente:

- al rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- al rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto "DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" e relativi allegati;

DATO ATTO inoltre che, trattandosi, nel caso di specie, di un'area mercatale "su strada" e non "in sede propria", caratterizzata pertanto da numerosi accessi alla stessa che renderebbero di fatto impossibile una vigilanza sul contingentamento degli ingressi, si rende

necessario prescrivere l'utilizzo della mascherina agli avventori non potendosi escludere, nonostante la razionalizzazione predisposta, che ha permesso di realizzare ampie corsie per gli avventori, momentanei fenomeni di assembramento;

RITENUTO infine che le operazioni di ingresso al settore alimentare del mercato, stante la maggiore delicatezza dello stesso, saranno gestite dagli operatori della Protezione Civile i quali sensibilizzeranno gli avventori ad accedere all'area mercatale muniti di mascherina ed offriranno soluzioni per la disinfezione delle mani;

ATTESO che è delegata alle singole Regioni ed ai Comuni la valutazione discrezionale in ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti per contenere ulteriormente le possibilità di contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si verificano nei rispettivi territori;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

ORDINA

Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, dal 09/06/2020 fino alla data del 31/07/2020, termine finale dello stato di emergenza dichiarato su tutto il territorio nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020:

1. che lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, sia effettuato nelle nuove ubicazioni risultanti dalle planimetrie allegate sub. 1) e sub. 2), individuando, all'uopo, n. 37 posteggi per il settore alimentare e n. 174 posteggi per il settore non alimentare ed ammettendo alla frequenza delle aree i titolari di posteggio nonché gli spuntisti con maggiore anzianità;
2. che l'assegnazione dei posteggi, previa redazione di un verbale delle operazioni compiute e rilascio di apposita autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, sia effettuata a cura dell'Ufficio SUAP sulla base del criterio della maggiore anzianità di licenza previa convocazione dei titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciate dal Comune di Tricase e che i posteggi eventualmente non occupati siano assegnati a cura dell'Ufficio di Polizia Locale con i criteri della spunta previsti dalla vigente normativa regionale;
3. che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, durante lo svolgimento del mercato settimanale dovranno provvedano scrupolosamente:
 - al rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
 - al rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto "DPCM 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive" e relativi allegati e nello specifico:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
 - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
4. che le attività di vendita non abbiano inizio prima delle ore 07:00 e si concludano entro le ore 13:30, con obbligo di non abbandonare prima di tale orario il posteggio occupato e di lasciarlo libero dai rifiuti che devono essere conferiti nei cassonetti appositamente installati, ovvero, in assenza degli stessi, collocati in un sacco zavorrato presso il posteggio assegnato;
 5. che gli avventori utilizzino la mascherina al fine di accedere all'area mercatale;
 6. le operazioni di ingresso al settore alimentare del mercato, stante la maggiore delicatezza dello stesso, siano gestite dagli operatori della Protezione Civile i quali sensibilizzeranno gli avventori ad accedere all'area mercatale muniti di mascherina ed offriranno soluzioni per la disinfezione delle mani;
 7. che il Settore Suap - Attività Produttive si occupi di tutti gli aspetti amministrativi ed il Comando di Polizia Locale attenda a tutti gli aspetti operativi in merito all'attuazione del presente atto.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
- di incaricare il Responsabile Settore Attività Produttive ed il Comando di Polizia Locale della esecuzione della presente ordinanza;
- di comunicare la presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
- di inviare copia al Comando dei C.C. di Tricase ed al Comando G.d.F. di Tricase;

AVVERTE


-Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione


REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 18 del 04/06/2020



AL SINDACO
 Avv. Carlo Chiuri

Planimetria nuova area mercatale 1:1000





Handwritten signature in blue ink.